

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-98 del 28/09/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Modifiche al Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae Emilia Romagna a seguito delle nuove funzioni attribuite dalla L.R. n. 13/2015.
Proposta	n. PDEL-2016-91 del 17/08/2016
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 28 (ventotto) settembre 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Modifiche al Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae Emilia-Romagna a seguito delle nuove funzioni attribuite dalla L.R. n. 13/2015.**

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44/95 istitutiva di Arpa;
- la L.R. n. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 124/2010;
- il Regolamento Arpae per il Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016;
- le norme del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, cd. “Spending Review”, che modifica la modalità di determinazione dei compensi dell’agente della riscossione e la misura dell’aggio dell’Agente della riscossione coattiva mediante ruolo e il D.Lgs. n. 159/2015 che sostituisce l’aggio con gli oneri di riscossione, riducendo i costi per i cittadini per la riscossione coattiva;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, artt. 537-543 (legge di Stabilità 2013 che ha previsto la possibilità di chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore);
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, relativamente ai limiti e ambiti delle compensazioni dei debiti e crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti della Pubblica amministrazione per lavori eseguiti e non liquidati;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 40, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, relativamente ai crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione che possono essere utilizzati per il pagamento delle cartelle notificate

entro il 30 settembre 2013;

- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulle procedure cautelari ed esecutive;
- la Legge n. 689/81, in materia di sanzioni amministrative;
- la D.D.G. n. 73 del 13/10/2015 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e controllo economico. Approvazione del Regolamento per la riscossione e il recupero dei crediti di Arpa Emilia Romagna”;
- la D.D.G. n. 96 del 23/12/2015 “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

PREMESSO:

- che a seguito dell’approvazione della L.R. n. 13/2015, l’Agenzia ha acquisito nuove funzioni in materia di autorizzazioni e sanzioni ambientali, che hanno richiesto l’adozione di un nuovo Tariffario Regionale e l’introduzione di nuove modalità di riscossione dei crediti derivanti dalle attività conferite;
- per quanto riguarda in particolare la riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative, si è evidenziata la necessità di prevedere forme di riscossione coattiva nel caso le ordinanze/ingiunzioni emesse dalle strutture dell’Agenzia risultino non pagate nei termini di legge;
- che a seguito della adozione del nuovo modello organizzativo di Arpae con D.D.G. n. 96/2015, deve essere aggiornata l’individuazione nel regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae delle strutture che intervengono nelle attività di riscossione dei crediti;

RITENUTO:

- che pertanto occorra adottare conseguenti modifiche al Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae adottato con D.D.G. n. 73 del 13/10/2015, che disciplina le responsabilità delle azioni di riscossione e le modalità operative da adottare nelle diverse fasi interne ed esterne della riscossione dei crediti scaduti;

VISTO:

- il testo del Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae Emilia-Romagna, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico

della Direzione Amministrativa;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva;
- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/90;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento per la riscossione dei crediti di Arpae Emilia Romagna allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le modifiche al Regolamento previgente entreranno in vigore dal giorno di adozione del presente provvedimento.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

RISCOSSIONE DEI CREDITI

INDICE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 FASI DELLA RISCOSSIONE

ART. 3 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

ART. 4 LIMITI ALLA RISCOSSIONE PER GLI IMPORTI DI LIEVE AMMONTARE

ART. 5 DISCARICHI E INESIGIBILITA' DEI CREDITI

ART. 6 CESSIONE DEI CREDITI

ART. 7 ALIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Natura Modifica: Revisione		In vigore dal 28/09/2016
Redazione	Verifica	Approvazione
DA/BCE Giuseppe Bacchi Reggiani	DA Massimiliana Razzaboni	DG Giuseppe Bortone

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le attività di riscossione e recupero dei crediti di Arpa Emilia-Romagna non incassati entro la scadenza indicata nel documento emesso e inviato/**notificato** al cliente (nota di debito/fattura/**ordinanza ingiunzione**). Il regolamento definisce le modalità operative della riscossione e individua la ripartizione delle competenze tra le strutture dell'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Rientrano nel presente regolamento:

1) **i crediti di natura patrimoniale** derivanti da:

- **Attività istituzionali svolte con pagamento anticipato degli oneri ai sensi dei tariffari approvati e vigenti e/o** con emissione di documento contabile di addebito;
- attività istituzionali e aggiuntive svolte con emissione di fattura;
- ogni altra entrata derivante dal patrimonio dell'agenzia, di beni in uso a terzi o dall'impiego di personale dell'Agenzia presso strutture esterne;

2) **i crediti** derivanti dalla compartecipazione a tributi o dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

Non rientrano nel presente regolamento i crediti derivanti da:

- trasferimenti in conto esercizio da parte di Enti per il funzionamento di Arpa o erogati a titolo di contributi in conto capitale per l'adeguamento del patrimonio dell'Agenzia;
- crediti conseguenti a provvedimenti di condanna della Corte dei Conti o altra autorità giudiziaria per danno erariale o per illeciti commessi da dipendenti dell'Ente.

Art. 2 FASI DELLA RISCOSSIONE

L'unità amministrativa del Nodo che svolge attività istituzionali a titolo oneroso che prevedono pagamenti anticipati in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione/certificazione/concessione emette nota di debito nei confronti del cliente in tutti i casi in cui riscontra un omesso o parziale pagamento di quanto previsto dallo specifico Tariffario decorsi 60 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento.

L'unità amministrativa del nodo che ha emesso la fattura/nota di debito verifica i pagamenti ricevuti tramite la procedura OASI, e per i documenti di cui non risulta incassato il pagamento, procede all'invio di sollecito al cliente tramite PEC o raccomandata A/R.

Con cadenza di norma **semestrale** (mese di **luglio, febbraio**) l'unità amministrativa del nodo invia all'Area Bilancio **l'elenco dei crediti di natura patrimoniale non riscossi alla fine del mese precedente** unitamente agli esiti dei solleciti effettuati tramite Pec o

raccomandata a/r e l'indicazione della fonte pubblica o privatistica dell'obbligazione nei confronti dell'Agenzia.

L'Area Bilancio e Controllo Economico (nel seguito: Area Bilancio), effettuate le verifiche contabili, procede alla formazione:

1. dell'elenco delle partite contabili aperte verso enti pubblici verso i quali, per la natura delle prestazioni erogate e/o l'attività svolta dall'ente cliente, non sono ipotizzabili azioni coattive di riscossione del credito;
2. dell'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di riscossione in forma coattiva, secondo le norme di legge (D.Lgs. 46/1999) in quanto derivanti da attività istituzionali dell'Ente;
3. dell'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da obbligazioni di natura contrattuale privatistica;
4. **dell'elenco delle ordinanze ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni che non risultano pagate nei termini.**

L'elenco dei crediti di cui al punto 1) viene inviato a ogni nodo, suddiviso per crediti di competenza, per l'avvio di ulteriori solleciti e per la valutazione di eventuali azioni di compensazione finanziaria fra debiti e crediti eventualmente sussistente verso gli enti interessati; le proposte di compensazione finanziaria fra partite di debito e credito sussistenti fra **Arpae** e l'ente interessato vengono proposte e realizzate da Area Bilancio sentiti i nodi interessati.

Per i crediti di cui al punto 1), in ragione della natura istituzionale dei clienti e delle attività svolte, l'applicazione di interessi sarà valutata in relazione al tempo intercorso dalla scadenza del credito, alla natura della collaborazione istituzionale in atto, alla situazione dei debiti e crediti esistente fra i due enti.

Fatto salvo quanto disposto al precedente capoverso, sui crediti certi liquidi ed esigibili vengono calcolati e contabilizzati gli interessi maturati da addebitare al cliente, calcolati al tasso di interesse di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. **Per quanto riguarda i crediti derivanti da ordinanze ingiunzioni emesse a seguito di provvedimenti sanzionatori di cui al punto 4), gli interessi per eventuali pagamenti oltre i termini sono addebitati nella cartella esattoriale inviata dall'ente di riscossione.**

Precedentemente alla formazione dei ruoli per la riscossione coattiva **delle entrate patrimoniali**, l'Agenzia può attivare una fase di riscossione in via volontaria, con eventuale affidamento ad agente della riscossione accreditato a norma di legge della fase di sollecito, riscossione e riversamento ad Arpa delle somme introitate.

In tale caso, gli elenchi di cui ai punti 2) e 3) vengono inviati dall'Area Bilancio preventivamente agli Staff amministrativi di Nodo, che forniscono il completo supporto documentale necessario ad esaminare le singole posizioni segnalate, verificando la sussistenza dei seguenti elementi:

- fonte amministrativa/contrattuale dell'obbligazione del cliente;

- attestazione dell'avvenuta informazione al cliente in merito all'onerosità a proprio carico della prestazione eseguita da Arpa e/o dell'accettazione preventivo da parte del cliente prima dell'invio fattura/nota;
- sollecito del credito tramite pec o raccomandata a/r e attestazione di invio;
- assenza di eccezioni/contestazioni da parte del cliente sull'esecuzione del servizio.

In caso riscontri contestazioni, errori o carenze di documentazione, l'**Unità amministrativa del nodo competente** lo segnala all'Area Bilancio.

Dell'elenco di cui al punto 2) e 3) vengono trasmessi dall'Area Bilancio all'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, per una valutazione delle azioni di riscossione ipotizzabili, i casi che presentano caratteristiche peculiari e/o particolari problematiche, per importo elevato del credito, per contestazioni sulla natura e l'esecuzione della prestazione o per carenze documentali riscontrate.

Gli elenchi dei crediti di cui al punto 2) e 3) vengono inviati, dopo le opportune verifiche contabili, entro il terzo trimestre dell'anno successivo alla data di scadenza del credito non riscosso, all'agente della riscossione individuato per la fase di riscossione volontaria. L'agente provvede a postalizzare e inviare i solleciti per la riscossione, al riversamento mensile ad Arpae delle somme incassate per conto dell'Agenzia e alla restituzione delle liste dei crediti non riscossi e degli esiti dei solleciti per l'avvio della riscossione coattiva.

Per tutti i crediti sui quali, sentito il parere dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, secondo un criterio di valutazione di legittimità del titolo esecutivo, di efficacia dello strumento e convenienza economica dell'Amministrazione, l'Agenzia intende procedere alla riscossione coattiva, viene formato, dopo l'eventuale fase di riscossione volontaria, a cura dell'Area Bilancio l'elenco dei crediti per l'iscrizione a ruolo e l'invio all'Ente **competente alla riscossione coattiva**, che avverrà secondo le procedure di cui ai D.Lgs. 112/99 e 46/99 e **s.m.i.**

Il ricorso al giudice ordinario per la tutela dei crediti patrimoniali di Arpa viene valutato dall'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale sentiti i nodi interessati secondo criteri di opportunità e convenienza economica dell'amministrazione.

L'elenco dei crediti di cui al punto 4) vengono inviati alle unità amministrative del nodo competente preventivamente alla formazione dei ruoli.

Competente alla firma dei ruoli per la procedura tramite l'**Ente di riscossione** è il responsabile Area Bilancio, che provvede all'invio dei ruoli entro il mese di dicembre successivo alla consegna delle liste di carico dei crediti non riscossi in fase volontaria dall'agente della riscossione incaricato.

Per i crediti derivanti da sanzioni amministrative, la formazione dei ruoli avviene di norma con cadenza semestrale e riguarda le ordinanze ingiunzioni di pagamento notificate fino al 120° giorno precedente alla formazione del ruolo e non liquidate dal trasgressore.

Art. 3 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Su richiesta motivata del cliente, in ogni fase della riscossione può essere accordata una rateizzazione del pagamento del credito **di natura patrimoniale** non riscosso.

Nel caso la richiesta intervenga precedentemente all'invio delle liste di carico all'agente individuato per la riscossione volontaria e coattiva, competente a valutare le richieste di rateizzazione e ad accordare un piano rateale di rientro del credito non riscosso è il responsabile dell'Area Bilancio.

Nel caso la richiesta intervenga nella fase di riscossione volontaria, l'Area Bilancio, qualora intenda concedere la rateizzazione del pagamento, provvederà a comunicare la sospensione delle procedure di riscossione all'agente della riscossione.

In caso di richiesta di rateizzazione pervenuta nella fase della riscossione coattiva, la stessa sarà inoltrata direttamente all' agente della riscossione coattiva che la valuterà nel rispetto dei limiti legislativi e regolamentari.

Le richieste di rateizzazione ad Arpa devono essere redatte dal debitore dell'Agenzia in forma scritta e motivata sinteticamente.

La rateazione nel caso di piani rateali concessi direttamente da Arpa può essere accordata per un massimo di 36 rate e per un arco temporale comunque non superiore a tre anni. Eventuali scadenze temporali oltre i tre anni possono essere concesse in casi particolari sentita l'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale.

Per importi:

fino a 200,00 euro: nessuna rateizzazione;

Da 200,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

Da 500,01 a 2000,00 euro: fino a otto rate mensili;

Da 2000,01 a 5000,00 euro: fino a 20 rate mensili;

Oltre 5000,01 euro: fino a massimo 36 rate mensili.

Su richiesta del debitore, il responsabile dell'Area Bilancio può disporre rateizzazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, fermo restando la durata massima della rateizzazione di tre anni.

In tutte le fasi di riscossione del credito precedenti all'invio dei ruoli ad Equitalia, può essere valutata, tenendo conto delle effettive possibilità di recupero del credito e dell'importo dello stesso, la non applicazione di interessi in fase di concessione del piano di rateizzazione.

La procedura di rateizzazione si perfeziona con l'avvenuto incasso da parte di Arpa della prima rata, con conseguente eventuale sospensione delle misure cautelari già avviate.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive entro la scadenza fissata da facoltà ad Arpa di disporre la decadenza della rateizzazione accordata e l'avvio delle azioni di riscossione in forma volontaria e coattiva per l'intero importo non riscosso da arpa, con applicazione degli interessi.

Per i crediti derivanti da procedimenti sanzionatori, la struttura competente alla emissione delle Ordinanze Ingiunzioni procede alla valutazione e concessione di rateizzazioni secondo le norme e i limiti fissati dalla L. 689/81 e informa Area

Bilancio delle rateizzazioni concesse per la verifica del rispetto del Piano rateale e per l'eventuale emissione di cartella esattoriale a recupero dei mancati versamenti.**Art. 4 LIMITI ALLA RISCOSSIONE PER GLI IMPORTI DI LIEVE AMMONTARE**

Per i crediti valutati di lieve ammontare, i cui costi di riscossione possono risultare superiori alla somma effettivamente riscuotibile, viene operata dall'Area Bilancio una valutazione prima dell'invio della lista di carico all'agente della riscossione.

La valutazione viene effettuata tenendo conto delle modalità di riscossione attuabili e delle relative spese, degli adempimenti a carico dell'Ente, e del vantaggio economico della riscossione.

Non si dà luogo all'iscrizione a ruolo dei crediti il cui ammontare, comprensivo di interessi e spese di spedizione, non superi l'importo di euro 20,00.

Art. 5 DISCARICHI E INESIGIBILITA' DEI CREDITI

L'Area Bilancio provvede a scaricare la cartella relativa a un credito in riscossione coattiva iscritto a ruolo nei seguenti casi:

- qualora riscontri che è avvenuto il pagamento totale del credito direttamente ad Arpae o risulti comunque una somma non superiore a 20,00 euro come residuo debito;
- qualora su segnalazione del cliente o per riscontri del nodo competente o dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale, risulti successivamente all'emissione della cartella che il credito o il titolo esecutivo non siano sussistenti. In tali casi l'Area Bilancio procede direttamente in via di autotutela dell'amministrazione;
- in caso di riscontro di errori dell'agente di riscossione concernenti l'effettivo recapito della cartella o il tardivo o mancato riversamento del credito, già incassato dall'agente stesso;
- al ricevimento da parte dell'agente della riscossione di dichiarazione di inesigibilità del credito.

Se il scarico della cartella è effettuato per insussistenza o inesigibilità del credito, l'Area Bilancio provvede alla contabilizzazione degli eventuali costi di competenza dell'esercizio.

In tutti i casi in cui permane una quota residua non liquidata all'atto del scarico della cartella, sarà valutato dalle Aree Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale e Bilancio secondo i criteri di cui all'art. 4 se procedere con ulteriori azioni di riscossione o se contabilizzare a costo la quota di credito non riscuotibile. L'Area Bilancio procede direttamente a imputare a costo le somme relative a crediti inferiori a 20,00 euro non riscossi decorsi 8 anni dalla data di scadenza del credito.

In caso di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongano l'insussistenza del credito vantato da **Arpae**, l'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale comunica all'Area Bilancio gli importi dei crediti da contabilizzare a costo di esercizio in quanto non più esigibili.

Art. 6 CESSIONE DEI CREDITI

In caso di intervenuta dichiarazione di non riscossione del credito da parte dell'Agente delle riscossione, l'Agenzia può procedere alla cessione pro soluto dei propri crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli derivanti da sanzioni o compartecipazione a tributi. La cessione può avvenire esclusivamente nei confronti di primari istituti bancari.

La cessione può riguardare crediti la cui riscossione, per l'entità del credito e/o la situazione del debitore, sia ritenuta possibile solo con contenzioso legale dall'esito incerto e economicamente non conveniente per l'amministrazione.

I crediti da cedere sono individuati dall'Area Bilancio previo esperimento infruttuoso delle procedure di riscossione coattiva o volontaria di cui al presente regolamento, sentito il parere dell'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale.

Art. 7 ALIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

L'Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale provvede a segnalare ad Area Bilancio in fase di redazione del Bilancio consuntivo di esercizio le somme da accantonare al Fondo Svalutazione crediti relative ai creditori in situazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e per contenziosi legali inerenti la riscossione dei crediti.

Per i crediti derivanti da sanzioni, annualmente viene operata da parte di Area Bilancio una valutazione sul grado di riscuotibilità delle ordinanze ingiunzioni di pagamento non liquidate e l'eventuale alimentazione del Fondo Svalutazioni crediti, sentite le strutture competenti all'emissione delle Ordinanze Ingiunzioni.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei crediti della Pubblica Amministrazione e alla legge n. 44/95 e s.m.i. e al regolamento generale dell'Agenzia. In particolare:

- alle norme del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
- al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
- al D.Lgs. 13 aprile 1999 n.112, relativo al riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998 n.337 come integrato dalla legge 24 novembre 2006 n 286, art 2 comma 2;
- al R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni per l'ingiunzione fiscale di pagamento e le relative azioni esecutive a tutela del credito;

- al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, cd. "Spending Review", che modifica la modalità di determinazione dei compensi dell'agente della riscossione e la misura dell'Aggio dell'Agente della riscossione coattiva mediante ruolo;
- alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, artt. 537-543, (legge di Stabilità 2013 che ha previsto la possibilità di chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore);
- al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, relativamente ai limiti e ambiti delle compensazioni dei debiti e crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti della Pubblica amministrazione per lavori eseguiti e non liquidati;
- al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 40, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, relativamente ai crediti commerciali vantati nei confronti della PA che possono essere utilizzati per il pagamento delle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013;
- al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulle procedure cautelari ed esecutive.
- **alla L. 689/81 relativamente ai crediti derivanti da sanzioni amministrative;**
- **al D.Lgs. n. 159/2015, in merito agli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione.**